



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
– codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero

e

l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) – codice fiscale 80030350484 – d'ora in avanti denominato Indire,

per l'affidamento del servizio relativo ad un *“Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base”*, per la realizzazione di azioni di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell'innovazione della progettazione educativa e delle metodologie didattiche, per il superamento delle difficoltà di apprendimento e l'innalzamento delle competenze di base degli studenti, e nel miglioramento delle capacità gestionali e amministrative, per una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi, a valere sul programma operativo nazionale *“Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2020 – Asse I - *“Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente”* – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 *“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”* – Azione 10.2.7: *“Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative”*;

Per il Ministero interviene la dott.ssa Alessandra Augusto, dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV – autorità di gestione – giusta delega del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 40 del 23 marzo 2021; per l'Indire il Direttore Generale, dott. Flaminio Galli.

Considerato che

- il Ministero, autorità di gestione del PON “Per la scuola”, deve ottemperare agli obblighi per la gestione dei Fondi SIE 2014-2020 introdotti, sia dai Regolamenti Europei (UE) n. 1303 del 2013 e n. 1304 del 2013, sia – in sede di programmazione nazionale – dal Quadro Strategico Nazionale (QSC) per la politica di coesione 2014-2020;
- il programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020, nell’ambito dell’Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente”, prevede investimenti volti a garantire il miglioramento dei livelli di istruzione del capitale umano, quale contributo irrinunciabile per la promozione della coesione sociale e dello sviluppo economico del Paese;
- il programma insiste sul potenziamento delle competenze chiave degli allievi, con particolare riferimento alle competenze di base, ricomprese tra le competenze chiave europee del 2018, ritenute indispensabili per assicurare a tutti gli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale;
- l’obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni specificamente dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base e , nell’ambito del suddetto obiettivo, sono previsti interventi finalizzati al miglioramento e all’innovazione di strumenti, metodi e strategie didattiche, di cui all’Azione 10.2.7 “Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative”;
- la finalità del programma di migliorare gli apprendimenti degli studenti nelle discipline di base si pone in sinergia con la lotta alla povertà educativa, in quanto adeguati livelli di competenza in tali discipline contribuiscono a favorire il successo scolastico e formativo e rappresentano una condizione necessaria per lo sviluppo di ciascun individuo;
- il programma è chiamato, altresì, a favorire la riduzione dei divari territoriali e la prevenzione della dispersione scolastica, operando in modo particolare a favore delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, anche al fine di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e contenere i rischi di abbandono scolastico precoce e di evasione dall’obbligo scolastico;
- vi è l’esigenza di garantire una declinazione territoriale diversificata degli interventi formativi previsti dal programma operativo per il miglioramento delle competenze e la riduzione della dispersione scolastica, anche in base agli esiti delle indagini nazionali ed internazionali sugli apprendimenti e i livelli di competenza;
- sono state individuate, sulla base delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti, le istituzioni scolastiche che presentano maggiori difficoltà e che sono collocate in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio o in quelle periferiche, di cui al documento redatto dall’Invalsi, denominato “*Documento tecnico relativo all’intervento di riduzione dei divari territoriali*”;
- risulta indispensabile favorire un innalzamento omogeneo su tutto il territorio nazionale delle competenze di base degli studenti, volto a compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e a garantire il riequilibrio territoriale;
- una maggiore efficacia dell’istruzione in termini di miglioramento delle competenze richiede una maggiore qualità dell’insegnamento e, quindi, un investimento anche sulla formazione del personale docente specificatamente indirizzata all’innovazione delle metodologie didattiche, alla rivisitazione dei percorsi curricolari e alla personalizzazione delle attività di apprendimento;
- vi è la necessità di avviare un’azione di formazione e accompagnamento per le scuole, con particolare riferimento ai docenti delle discipline di base, volta a promuovere percorsi di cambiamento e innovazione dei metodi e dei contenuti curricolari, calibrati sui bisogni e sulle esigenze dei differenti contesti territoriali, al fine di contribuire a migliorare le competenze degli studenti e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, per quanto riferibile alle difficoltà di apprendimento;

- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”*, e in particolare l’articolo 2, comma 4-undevicies, individua l’Indire quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, all’articolo 5, comma 5, lettera v, prevede che il Ministero dell’istruzione, in raccordo con le competenti strutture del Ministero dell’università e della ricerca, effettui la vigilanza sull’Indire;
- lo statuto dell’Indire è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;
- in particolare, l’articolo 1, individua l’Indire quale ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- ai sensi dell’articolo 2 del citato statuto, tra le finalità istituzionali dell’Indire rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;
- l’Indire, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato statuto *“collabora con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell’Unione europea”*;
- in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’Indire agisce sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l’Indire deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;
- il citato statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che provvede anche alla costituzione del collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l’approvazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- le attività oggetto del presente affidamento rientrano nelle funzioni essenziali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, pertanto, nei confronti dell’Indire agisce in veste di pubblica autorità, anche in ragione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, dello statuto, il quale dispone che l’Indire *“delinea i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali, le direttive e degli obiettivi definiti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”*;
- ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14, commi 2 e 3, dello statuto di Indire, l’istituto è soggetto, oltre che alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 28 settembre 2017 reca le linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- con la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 633 del 3 luglio 2019 è stata approvata l’iscrizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al predetto elenco, per gli affidamenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi);
- a seguito dell’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e nelle more di una nuova delibera dell’Anac, le attività di documentazione, innovazione e ricerca educativa svolte dall’Indire siano da intendersi strumentali alle attribuzioni proprie del Ministero dell’istruzione e che, pertanto, sia il requisito dell’attività prevalente sia quello del c.d. controllo analogo, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano da riferirsi al Ministero dell’istruzione;
- nel caso di specie e sulla base delle motivazioni sopra esposte, sussista pertanto un rapporto c.d. *in house* tra il Ministero dell’istruzione e l’Indire, anche in ragione del fatto che le attività istituzionali di Indire sono da riferirsi integralmente alle missioni attribuite al Ministero dell’istruzione e che, quindi, il Ministero dell’istruzione può avvalersi, ai fini dell’acquisizione del servizio in questione, dell’Istituto in quanto ente strumentale del Ministero stesso;
- le linee guida per gli enti *in house* per la programmazione 2014-2020 e contenenti il quadro completo delle regole che sovrintendono all’attuazione del programma operativo nazionale 2014-2020 in conformità ai regolamenti europei e alle circolari emesse dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per quanto concerne il FSE, costituiscono parte integrante della presente convenzione;
- l’Indire ha acquisito un’ampia e consolidata esperienza e specifiche competenze nella realizzazione di progetti volti a promuovere la revisione delle pratiche didattiche e ad attivare processi di innovazione curricolare e metodologica, nonché nella sperimentazione di soluzioni didattiche e organizzative funzionali a contesti scolastici problematici e situati in zone isolate e particolarmente disagiate, anche attraverso la valorizzazione delle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali;
- l’esperienza professionale in possesso del sopracitato ente appare la più idonea a garantire un adeguato ed efficace accompagnamento delle scuole all’attivazione dei predetti processi di innovazione curricolare e metodologica, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come prescritto dall’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- all’Indire sono istituzionalmente assegnati compiti di sostegno dei processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica e, nell’ambito di altri progetti già in affidamento all’Istituto, sono stati sperimentati e validati materiali formativi e prodotti didattici di elevata qualità e coerenti con le finalità perseguite dal programma operativo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” in ordine al miglioramento delle competenze, all’innovazione dei processi di insegnamento-apprendimento e alla riduzione del fallimento formativo;
- con nota, prot. n. 34211 del 2 dicembre 2020, la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale ha richiesto all’Indire di presentare una proposta progettuale di carattere tecnico ed economico per la realizzazione, a valere sul programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – OS 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.7:“Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative”, di un servizio di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche nell’innovazione della progettazione educativa e delle metodologie didattiche, per il superamento delle difficoltà di apprendimento e l’innalzamento delle competenze di base degli studenti, e nel miglioramento delle capacità gestionali e amministrative, per una maggiore efficienza ed efficacia degli interventi;
- con nota, prot. n. 43351 del 22 dicembre 2020, l’Indire ha fatto pervenire la propria proposta tecnico-economica per la realizzazione del progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base”, successivamente integrata con nota, prot. n. 2801 del 28 gennaio 2021, per un importo complessivo

pari a euro 2.621.446,21 (*duemilioneicentventunomilaquattrocentoquarantasei/21*) e con una durata fino al 31 dicembre 2022;

- in relazione all'importo e alla durata del servizio, nonché alla natura dello stesso, si è ritenuta necessaria una valutazione sulla congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata dall'Indire;
- con decreto del Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, 20 gennaio 2021, n. 7, è stata costituita una commissione per la valutazione della congruità tecnico-economica della proposta progettuale presentata dall'Indire;
- all'esito della verifica, la suddetta Commissione, riunitasi nella seduta del 5 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità tecnico-economica del progetto "*Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base*";
- nel corso di attuazione del servizio in oggetto, l'Indire si impegna ad apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa in materia e/o in relazione a nuove istanze dell'Amministrazione;
- è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per gli enti *in house*;
- l'Autorità di gestione si riserva la possibilità di richiedere in itinere eventuali interventi aggiuntivi, qualora ciò dovesse risultare necessario in ordine all'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione del progetto;
- in considerazione delle esigenze finora esplicitate e tenuto conto della proposta progettuale dell'Indire, si prevede la flessibilità sia nella ripartizione dei costi, sia nei tempi di attuazione del sopracitato progetto, per i quali si procederà a stato di avanzamento e non per annualità, in base alle esigenze del sistema;
- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 23 marzo 2021 n. 40, è stato affidato all'Indire il servizio relativo alla realizzazione del progetto "*Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base*", a valere sul programma operativo "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" – Azione 10.2.7: "Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative";
- con il citato decreto direttoriale, alla dott.ssa Alessandra Augusto, dirigente dell'Ufficio IV e autorità di gestione del PON 2014-2020 "Per la scuola", è stato demandato lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla definizione della procedura di affidamento per il servizio suddetto, compresa la sottoscrizione con Indire di apposita Convenzione per la realizzazione del servizio e il relativo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'Indire, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il Ministero affida all'Indire il servizio relativo al progetto "*Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base*", a valere sul programma operativo "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" – Azione 10.2.7: "Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative", per una durata decorrente dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione e fino al 31 dicembre 2022;
2. Il suddetto servizio è finanziato dalle risorse dell'Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" del PON "Per la Scuola" 2014-2020 (2014IT05M2OP001).
3. Le attività oggetto del servizio sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'Indire con nota prot. n. 43351 del 22 dicembre 2020, successivamente integrata con comunicazione prot. n. 2801 del 28 gennaio 2021, allegata alla presente convenzione (Allegato A), per il seguente importo:

Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE-FESR (2014IT05M2OP001) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"	
Progetto	Costi
"Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base"	<i>Euro 2.621.446,21</i>

Articolo 3
(Adempimenti necessari)

1. In ottemperanza ai Regolamenti europei, il servizio deve essere classificato con un codice di riferimento che nella realizzazione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente richiamato. Il servizio è, inoltre, dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), nonché di un Codice Nazionale di riferimento, che deve essere riportato su tutta la relativa documentazione, cartacea ed informatica.

Articolo 4
(Impegni dell'Indire)

1. L'Indire si impegna a garantire l'attuazione del servizio relativo al progetto "*Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione – Formazione sulle competenze di base*", a valere sul programma operativo "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" – Azione 10.2.7: *Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative*, come definito nella proposta tecnica ed economica che costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato A).
2. L'Indire si impegna, altresì, ad elaborare un piano delle attività, redatto con cadenza annuale, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di gestione.

3. Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2022 a partire dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente Convenzione, fatte salve le scadenze relative ai prodotti di ricerca intermedi previsti nella proposta progettuale.
4. Eventuali proroghe possono essere concesse per motivate esigenze e sono soggette a formale autorizzazione da parte del Ministero, sulla base di richiesta motivata, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività annuali.

Articolo 5

(Pianificazione delle attività)

1. In considerazione del periodo di attuazione del servizio, l'Indire si impegna a predisporre annualmente una pianificazione puntuale delle attività e un relativo piano finanziario periodico, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di gestione attraverso una specifica verifica.
2. Il piano delle attività relativo all'annualità 2021 verrà predisposto successivamente alla comunicazione di efficacia della presente convenzione. In tale occasione saranno riviste le scadenze relative agli *output* previsti per la prima annualità di progetto in sede di offerta.
3. La pianificazione delle attività deve essere formulata individuando livelli di servizio e relativi *output*, attenendosi a quanto definito nel *format* di Piano di progetto previsto dalle "Linee guida per gli enti *in house*" per la programmazione 2014 -2020.
4. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione annuale che individua livelli di servizio e relativi *output*, è applicata una penale pari al 2% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascun mese di ritardo. Lo slittamento massimo consentito è di due mesi per il termine fissato dalla pianificazione, salvo nel caso in cui tale ritardo sia dovuto al Ministero. La penale non è applicata in caso di proroga concessa dall'autorità di gestione.

Articolo 6

(Responsabilità)

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Indire e dai danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 7

(Importo e pagamenti)

1. L'importo per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 1 è di euro 2.621.446,21 (duemilioneiseicentoventunomilaquattrocentoquarantasei/21). Tale importo è posto a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" – Azione 10.2.7: Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative;
2. Conformemente a quanto definito nelle Linee guida per gli enti *in house*, detta somma è erogata nelle seguenti modalità:
 - a. un primo acconto – pari al 10% dell'importo totale – condizionato alla registrazione del Piano Generale sul Sistema informativo "gestione degli interventi", alla contestuale registrazione del Piano di progetto riferito alla prima annualità e all'invio formale all'autorità di gestione della "Dichiarazione di Avvio" a firma del responsabile del progetto;
 - b. i successivi acconti/rimborsi¹ sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo "gestione finanziaria", nonché alla presentazione di una Relazione periodica annuale

¹ A garanzia della possibilità di decurtare gli eventuali importi irregolari rilevati a seguito dei controlli di I livello, è corrisposto, per ciascun intervento, un ammontare di acconti di importo non superiore al 90% dell'importo rendicontato, al fine di poter recuperare gli eventuali importi dichiarati inammissibili sottraendoli direttamente dal saldo finale.

delle attività che dia conto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'autorità di gestione;

- c. a conclusione del progetto deve essere inoltrata la relativa "Dichiarazione di conclusione" che rende disponibile nel sistema di "gestione finanziaria" il modello di rendicontazione – modello REND – con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del Progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, deve essere accompagnata dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo "gestione finanziaria" e dalla Relazione finale delle attività.

L'erogazione del saldo è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'autorità di gestione attraverso verifiche amministrativo-contabili *in loco*.

3. Il pagamento dell'acconto e del saldo è comunque effettuato in coerenza con le rimesse comunitarie e nazionali.
4. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.
5. La rendicontazione di tutti i costi diretti si basa su costi reali. Per quanto attiene ai costi indiretti, in considerazione dell'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi, l'autorità di gestione – ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – concede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario del 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

Articolo 8

(Durata)

1. Il servizio decorre dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente Convenzione e fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 9

(Variazioni finanziarie)

1. L'Indire si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di euro 2.621.446,21 (*duemilioneicentoventunomilaquattrocentoquarantasei/21*), completamente remunerativo del servizio e dichiara di non avere nulla altro da esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'Indire registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Coerentemente, nel caso in cui il rendiconto finale presentato dall'Indire registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo del servizio oggetto della presente convenzione.
3. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso, devono essere motivate e formalmente comunicate al Ministero, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'autorità di gestione nelle Linee guida per gli enti *in house*.
4. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono, invece, soggette all'approvazione preliminare del Ministero sulla base di motivata richiesta.

Articolo 10

(Normativa di riferimento)

1. L'Indire si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
 - *Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013;*
 - *Regolamento (UE) n. 2016/679;*
 - *Linee guida per gli enti in house, emanate dal Ministero dell'istruzione per la programmazione 2014-2020;*
 - *Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, emanate con nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020;*

2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo Nazionale.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure *software* e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Indire o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile e a titolo gratuito a favore del Ministero. Indire si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri o elenchi pubblici.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte dell'Indire di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'autorità di gestione, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'Indire si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, dati, documenti o altro tipo di materiale provenienti dal Ministero o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio o di cui sia comunque venuto a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, obbligandosi altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Ministero ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Ministero giudichi più opportuni. Tutte le notizie e i dati relativi alla struttura e all'attività del Ministero, di cui il personale di Indire sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio, non dovranno comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati, da parte di Indire e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento del servizio. Tali obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione.
6. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi, l'Indire deve mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'autorità di gestione, la quale potrà, comunque, richiedere adeguamenti dello stesso in relazione ad eventuali profili necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
7. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero e Indire si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della presente convenzione potrà comportare il trattamento, da parte di Indire, di dati personali dei quali il Ministero è titolare.
2. Ai fini di cui sopra, Indire si obbliga a:
 - a) osservare e rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - b) osservare e rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - c) adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;

- d) introdurre le ulteriori misure di salvaguardia che il Garante per la protezione dei dati personali dovesse disporre;
- e) rispettare la normativa e le procedure interne adottate dal Ministero in materia di protezione dei dati personali, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
3. Relativamente ai trattamenti di dati personali necessari o comunque funzionali all'esecuzione della presente convenzione, il Ministero, mediante la sottoscrizione del "Contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (Allegato B), designa Indire quale "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento ai dati personali per i quali il Ministero è titolare.
4. Con la sottoscrizione del suddetto atto di designazione allegato alla presente convenzione, Indire dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal citato Regolamento europeo, dall'atto di designazione stesso, dalla presente convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
5. Indire, in caso di mancato o inesatto adempimento rispetto ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, dovrà manlevare il Ministero da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, subita dal Ministero, anche con riferimento all'attività prestata dai soggetti eventualmente autorizzati al trattamento, e/o ad eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate dalle competenti Autorità amministrative e giudiziali.
6. Indire si obbliga altresì ad effettuare i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica nel rispetto delle previsioni dettate: (i) dall'allegato A.3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*»; (ii) dall'allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*».

Articolo 12
(Ulteriori impegni)

1. L'Indire si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:
- le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni europee e nazionali in materia di fondi strutturali;
 - la documentazione deve essere conservata agli atti dell'Istituto, per eventuali controlli europei, almeno fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo del Programma, secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei;
 - per le attività richieste devono essere garantite le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali (si fa riferimento in merito alle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, emanate con nota prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020);
 - deve essere assicurata la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PON "Per la scuola";
 - deve farsi carico dell'inserimento del progetto nel Sistema informativo secondo le modalità previste per la gestione informatizzata del PON "Per la scuola" e stabilite dall'autorità di gestione;
 - in merito ai servizi richiesti, deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei (si rimanda, in merito, alla normativa nazionale vigente in materia);
 - in riferimento al ricorso all'esterno per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori previsti nell'offerta tecnica, è tenuto ad applicare le norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, seguendo procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento;
 - nella gestione degli interventi si deve attenere, per quanto compatibile, a quanto disposto dall'autorità di gestione del PON 2014-2020 nelle Linee guida per gli enti *in house*, emanate per la programmazione 2014-2020;
 - deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli di I e II livello, nonché delle azioni di valutazione interna ed esterna.

Articolo 13
(*Revoche*)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'Indire non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.
2. In tale ipotesi, sono comunque riconosciute all'Indire le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 14
(*Eventuali controversie*)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione della presente convenzione e alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa è devoluta al giudice amministrativo.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15
(*Registrazione*)

1. Il presente atto è registrato, in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 30, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letta, approvata e sottoscritta.

Ministero dell'Istruzione
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

Autorità di gestione
dott.ssa Alessandra Augusto

INDIRE

Direttore Generale
dott. Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.